



ISTITUTO COMPRESIVO "Don Diana"

Via Cavour, 20 – 81033 Casal di Principe (CE)

C.F. 90033300618  Presidenza 081/8162731 

tel/fax 081/8921075

ceic872001@istruzione.it ceic872001@pec.istruzione.it



Dipartimento per la programmazione
Direzione Generale per gli Affari
Internazionali Ufficio IV



Prot. N. 1059 del 08/03/2021

Agli esercenti la responsabilità genitoriale
Ai Docenti
Sito web

OGGETTO: comportamenti scorretti tenuti nel corso delle videolezioni - accessi abusivi nelle classi virtuali - danneggiamento di sistemi informatici –responsabilità penali ecivili

Recentemente si sono verificate eventi incresciosi che riguardano “bravate” di alcuni studenti che hanno tenuto comportamenti non corretti e addirittura di rilevanza penale durante le connessioni informatiche necessarie per realizzare il servizio di didattica con modalità a distanza. Ciò che è più grave che alcune azioni fortemente censurabili sono state compiute da soggetti estranei che si sono introdotti con un accesso illegale in quanto non appartenenti alla classe.

Si ritiene opportuno ricordare che la legge n° 547/93 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di reati qualificandoli informatici la cui attività illecita ha come oggetto o mezzo, per la commissione del reato, un sistema informatico o telematico.

Orbene, poiché per realizzare il servizio della didattica a distanza la Istituzione Scolastica ha autorizzato l'utilizzo di piattaforme (oltre tutto indicate dal Ministero dell'Istruzione), è evidente che comportamenti non corretti (o peggio) potrebbero integrare i seguenti reati:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-terc.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quaterc.p.)
- Violazione della corrispondenza e delle comunicazioni informatiche e telematiche (art. 616, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies c.p.)

Se poi l'introduzione è effettuata allo scopo di danneggiare o bloccare il sistema informatico in modo da interrompere le video lezioni si integrerebbero i reati di:

- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-bisc.p.)

A queste fattispecie di reato si aggiunge, ovviamente, il delitto di cui all'art. 340 C.P. “interruzione di pubblico servizio”.

Si invitano, pertanto, gli esercenti la responsabilità genitoriale a prestare la massima vigilanza affinché i minori tengano comportamenti corretti durante le connessioni e da altri comportamenti che possano integrare reati quali quelli sopra indicati e soprattutto si astengano dal fornire le password a persone estranee che potrebbero inserirsi abusivamente onde assumere atteggiamenti quali censurati e, altresì, commettere i delitti sopra richiamati.

Corre, inoltre, anche l'obbligo di ricordare che gli studenti minorenni sono sottoposti alla giurisdizione del Tribunale per i Minorenni, per cui, in caso di atteggiamenti censurabili o di commissione di reati quali sopra riportati, il Dirigente Scolastico deve, da una parte, promuovere azione disciplinare nei confronti del responsabile per avere realizzato il comportamento scorretto o per avere commesso alcuni dei delitti richiamati o di averne favorito la commissione perché ha rivelato la password d'accesso a qualche estraneo divenuto autore dei reati in questione.

Dall'altra, ha il dovere di denunciare i responsabili alla Procura della Repubblica e/o presso la Procura del Tribunale dei Minorenni per le valutazioni del caso. In disparte le considerazioni che, se è pur vero che i minori vanno incontro a conseguenze di carattere amministrativo e/o penale se ultraquattordicenni, è ancora più vero che gli esercenti la responsabilità genitoriale possono incorrere in responsabilità di natura civilistica per danni materiali (ad esempio: danneggiamento del sistema informatico) o morali (ad esempio: vedi messa in pericolo del prestigio della Istituzione Scolastica o Docenti). Ovviamente gli studenti ultraquattordicenni rispondono in proprio, sia dal punto penalistico, dinanzi al Tribunale per i Minorenni e che eventuali denunce vengono inoltrate alla Procura della Repubblica per i Minorenni.

Tanto si doveva affinché gli esercenti la responsabilità genitoriale non si trovassero inavvertiti dinanzi ad accadimenti descritti e alle relative conseguenze.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Molinaro

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)